

|                                                                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA                                                  |
| DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,<br>COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE<br>E FORESTALI |                                                                                            |
| tel + 39 040 3772454<br>fax + 39 040 3772463                                                        | economia@regione.fvg.it;<br>economia@certregione.fvg.it<br>I - 34132 Trieste, via Trento 2 |

## **Proposta di delibera di generalità**

### **Azioni dell'amministrazione regionale per l'esclusione della coltivazione di mais geneticamente modificato dal territorio regionale**

Il Vice Presidente Bolzonello riferisce che l'Area risorse agricole e forestali della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali ha elaborato una proposta di misure di coesistenza fra colture geneticamente modificate, convenzioni e biologiche, in attuazione della legge regionale 5/2011 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura) e che tale documento, nei mesi di gennaio e febbraio, è stato sottoposto alla valutazione, attraverso consultazioni, degli enti e dei portatori di interesse.

Il Vice Presidente ricorda che tale documento è stato redatto tenendo conto:

- sia dei parametri individuati nel documento tecnico di buone prassi per la coesistenza redatto dall'Ufficio europeo di coesistenza (ECoB);
- sia delle misure di coesistenza già approvate in altri Stati membri.

Il documento, come perfezionato a seguito degli esiti delle consultazioni, si fonda essenzialmente su tre criteri:

1. vengono previsti degli adempimenti preventivi rispetto la coltivazione di tutte specie OGM, sia quelle già autorizzate in Italia (mais) sia quelle che in futuro si rendessero coltivabili: si tratta della frequentazione di un corso di formazione e del pagamento di una tariffa per sostenere i costi che l'amministrazione è chiamata a sostenere per l'esecuzione dei controlli conseguenti alla semina;
2. vengono previste delle zone in cui non è possibile coltivare alcuna specie OGM: tali zone coincidono sostanzialmente con le aree naturalistiche tutelate a livello comunitario e regionale, comprensive di una fascia di rispetto di 600 metri dai loro confini. A queste si aggiungono le aree determinate applicando una distanza di 3 chilometri dai confini regionali e dagli alveari denunciati all'azienda sanitaria;
3. vengono previste delle misure di isolamento degli appezzamenti coltivati con mais OGM. Tali misure, fra loro alternative, consistono:
  - nell'obbligo di osservare una distanza di isolamento di 600 metri fra il campo coltivato con mais OGM e i campi coltivati con mais convenzionale o biologico, con l'onere, per l'interessato a coltivare OGM, di comunicare tale intenzione a

tutti i conduttori di terreni coltivati con seminativi che rientrano nel raggio di 600 metri dal confine del suo appezzamento;

- nell'obbligo di costituire una fascia di 300 metri di mais non OGM seminata nello stesso periodo ed entro i confini interni dell'appezzamento coltivato con mais OGM, in modo che il mais convenzionale intercetti il polline di quello OGM.

Qualora si volesse procedere con l'approvazione delle sopra citate misure la Giunta regionale dovrebbe approvare il predetto documento nella forma di regolamento regionale come richiede l'articolo 2 della legge regionale 5/2011.

Tuttavia il Vice Presidente ricorda che il quadro giuridico comunitario in materia di organismi geneticamente modificati e, in particolare, la raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza, consente di escludere, quale misura di coesistenza, la coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM»).

Tale esclusione può essere prevista, secondo il punto 2.4 della Raccomandazione:

- a fronte di una serie di fattori che possono influenzare il grado di commistione tra colture OGM e colture convenzionali e biologiche, quali le condizioni climatiche, le caratteristiche topografiche, i modelli produttivi e le strutture aziendali;
- qualora sia dimostrato che, in tali zone, non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi e che le misure restrittive siano proporzionali all'obiettivo di tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici.

Il Vice Presidente evidenzia che, in occasione delle consultazioni, sono stati acquisiti dati, informazioni ed elementi tecnici idonei a supportare l'esclusione della coltivazione di mais geneticamente modificato dal territorio regionale.

Infatti è stato verificato che l'applicazione al territorio regionale delle citate misure di coesistenza, riviste e integrate a seguito degli esiti delle consultazioni, ma comunque in linea con le misure già approvate dagli altri Stati europei, comporterebbe di fatto l'esclusione della possibilità di coltivare OGM nella pressoché totalità del territorio regionale.

Parallelamente risulta possibile dimostrare, attraverso dati e simulazioni, che:

- il grado di commistione tra colture OGM e non OGM è fortemente influenzato nella nostra Regione, nella fase dell'impollinazione, dalla fortissima frammentazione esistente a livello di aziende e appezzamenti, nella fase della raccolta, dal diffuso fenomeno del contoterzismo e, nella fase dell'essiccazione, dalla quasi generalizzata mancanza di strutture che consentano la separazione delle filiere OGM e non OGM;
- il mais attualmente prodotto in Regione è in misura rilevante destinato ad acquirenti, presenti nei mercati nazionali e internazionali, che richiedono prodotti totalmente privi di OGM (ossia con livelli di presenza di OGM anche inferiori allo 0,1 %) e tali contratti risultano economicamente più remunerativi rispetto ai contratti per la fornitura di mais senza questi requisiti;
- l'introduzione delle misure di coesistenza nel contesto attuale, caratterizzato dall'impossibilità di mantenere distinte le filiere OGM e non OGM, potrebbe

pertanto compromettere l'accesso ai contratti per la fornitura di mais con elevato livello di purezza da OGM, con conseguenti perdite di reddito per l'intero comparto.

Per arrivare a rendere applicabile l'esclusione della coltivazione di mais OGM in Regione, il Vice Presidente riferisce che, vista la delicatezza della materia, si rende opportuna l'approvazione di una modifica della legge regionale 5/2011 che introduca tale esclusione con forza di legge anziché con atto formalmente amministrativo e autonomamente impugnabile come quello regolamentare.

Tale modifica legislativa, configurandosi come introduzione di una norma speciale:

- da un lato, non farebbe venire meno l'impianto generale della legge regionale e la possibilità di adottare future e diverse misure di coesistenza con regolamento regionale per altre tipologie di colture;
- dall'altro, eviterebbe di dover applicare, in particolare, la disposizione transitoria di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 5/2011. Tale norma prevede che, fino all'approvazione definitiva del regolamento contenente le misure di coesistenza, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina al conduttore del fondo l'adozione dei possibili accorgimenti necessari a evitare la presenza involontaria di OGM, secondo modalità tecniche stabilite dall'ERSA. Il Vice Presidente ricorda che tale disposizione è già stata applicata lo scorso anno e ha dato origine ad un contenzioso ancora in fase di definizione.

Il Vice Presidente illustra nel dettaglio la bozza di disegno di legge intitolato: "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura)".

Il Vice Presidente ricorda inoltre che, come tutte le misure di coesistenza, la previsione dell'esclusione della coltivazione di una determinata specie, essendo regola tecnica, va comunicata, prima dell'approvazione definitiva, alla Commissione europea ai sensi e nei modi previsti dalla direttiva 98/34/CE e per il tramite di un'apposita struttura del Ministero dello sviluppo economico con cui l'Area risorse agricole e forestali ha già preso contatto. Tale comunicazione deve avere per oggetto un progetto di regole tecnica ossia una norma non approvata in via definitiva. La procedura di comunicazione si conclude in non meno di tre mesi.

Il Vice Presidente rappresenta l'opportunità di procedere con l'approvazione del disegno di legge che prevede l'introduzione nella legge regionale 5/2011 dell'esclusione della coltivazione di mais OGM e di procedere immediatamente dopo alla notifica alla Commissione europea, in modo che il Consiglio regionale possa approvarlo una volta che ha già superato il delicato esame comunitario.

Il Vice Presidente evidenzia che, nell'ambito della procedura di notifica, la Direzione centrale produrrà, oltre al disegno di legge anche un documento tecnico teso, come anticipato, a dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Raccomandazione per l'esclusione. Tale documento, in questi giorni in fase finale di predisposizione sarà strutturato secondo i seguenti argomenti:

- analisi del territorio, con particolare riguardo a orografia, idrografia e clima;
- analisi del territorio dal punto di vista produttivo, con particolare riguardo alla strutturazione e alla dimensione delle aziende;

- analisi del territorio dal punto di vista ambientale e dei vincoli ambientali;
- analisi delle filiere di produzione, raccolta e stoccaggio del mais;
- analisi del quadro normativo in materia di organismi geneticamente modificati;
- descrizione delle misure di coesistenza predisposte alla luce delle consultazioni effettuate;
- analisi di impatto dell'applicazione delle predette misure sul territorio regionale;
- considerazioni conclusive sul rispetto dei presupposti che giustificano il ricorso all'esclusione dalla coltivazione di una coltura OGM.

Il Vice Presidente rappresenta, infine, che una volta avviata la procedura di comunicazione del disegno di legge di cui sopra, verranno valutate le condizioni giuridiche e di opportunità per la proposizione in Consiglio regionale di una norma di moratoria alla coltivazione di mais OGM, per il periodo di massimo 12 mesi, tenuto conto anche:

- degli sviluppi che assumerà l'impugnazione avanti al TAR Lazio del decreto interministeriale per il divieto di coltivazione del mais MON810 quale misura di emergenza a fronte di paventati rischi per l'ambiente;
- della conclusione della procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea di una nuova varietà di mais OGM (Pioneer 1507).

La Giunta prende atto e incarica il Vice Presidente di assumere ogni adempimento ritenuto necessario per lo svolgimento della procedura di notifica alla Commissione europea.